



*Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

di concerto  
con il  
Ministro della Giustizia

- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, come da ultimo modificato dal decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante *“Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”* che, all'articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, recante *“Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento”* e, in particolare, il Capo III;
- VISTO il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- VISTO in particolare l'art. 16, comma 5, del predetto decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, che dispone che *“l'accesso alle scuole di specializzazione avvenga mediante concorso per titoli ed esame”*, e il comma 6 secondo il quale *“le prove di esame hanno contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le sedi delle scuole. La votazione finale è espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione della graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del curriculum degli studi universitari, valutato per un massimo di dieci punti”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della giustizia, 21 dicembre 1999, n. 537, e successive modificazioni, concernente il Regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali, e, in particolare, l'art. 4, commi 1 e 3, che stabilisce che *“alle scuole si accede mediante concorso annuale per titoli ed esame, indetto con decreto del Ministro*



## *Al Ministro dell'Università e della Ricerca*

*dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, con unico bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e che prevede, altresì, che nel bando siano indicate le sedi e la data della prova di esame, i posti disponibili presso ciascuna scuola, le necessarie disposizioni organizzative e la sede ove, il giorno delle prove, controllata l'integrità dei pieghi, è sorteggiato l'elaborato per la prova da parte di un candidato, nonché le modalità di comunicazione dell'elaborato prescelto a tutte le sedi”;*

- VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lett. d);
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 relativo al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al Regolamento sull'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
- VISTO il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante “Nuova disciplina in materia di accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lett. a), della legge 25 luglio 2005, n. 150” e, in particolare, l'articolo 2;
- VISTO il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 11 dicembre 2001, n. 475, recante il Regolamento sulla valutazione del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica forense e notarile, ai sensi dell'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, riguardante il Regolamento sulla riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e, in particolare, l'articolo 10, comma 3, e 11, comma 2;
- VISTA la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense e, in particolare, l'art. 41, comma 9, in forza del quale “il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno”;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, e successive modificazioni;
- VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” e successive modificazioni;



## *Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, che stabilisce, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e dell'art. 2, comma 1, lett. b, n. 1), della legge 25 luglio 2005, n. 150, il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle predette scuole di specializzazione nell'anno accademico 2021/2022;
- VISTA** la nota del Ministero della Giustizia prot. 146166/2021 con cui, a seguito della emanazione del D.L. n. 31/2021, sono stati rappresentati significativi rallentamenti in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, con impossibilità di comunicare il dato di cui al numero degli abilitati alla professione forense per l'anno 2020;
- VISTO** il parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell'adunanza del 3 maggio 2012;
- RITENUTO** pertanto, di confermare la distribuzione dei posti disponibili, pari a 3.600 unità, tra le varie sedi, con riferimento al precedente anno accademico 2020/2021, anche a seguito delle comunicazioni pervenute dagli atenei;
- RAVVISATA** la necessità di provvedere, ai sensi dell'articolo 4 del decreto 21 dicembre 1999, n. 537, all'indizione del concorso nazionale per titoli ed esame per l'accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali per l'anno accademico 2021/2022;

### **DECRETA:**

#### **Art. 1**

##### **Indizione del concorso**

1. Per l'anno accademico 2021/2022 è indetto un concorso pubblico per titoli ed esame per l'ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e dell'articolo 4 del regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537.
2. La prova d'esame si svolge il giorno **venerdì 12 novembre 2021** su tutto il territorio nazionale, presso le università sedi delle scuole di specializzazione per le professioni legali indicate nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole, determinato in 3.600 unità alla luce di quanto sopra, è ripartito tra le scuole di specializzazione secondo quanto indicato nell'allegato 1 al presente bando.

#### **Art. 2**

##### **Requisiti per la partecipazione al concorso**



## *Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

1. Al concorso sono ammessi coloro i quali hanno conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza secondo il vecchio ordinamento e coloro che hanno conseguito la laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza sulla base degli ordinamenti adottati in attuazione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509 e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in data anteriore al 12 novembre 2021.

### **Art. 3**

#### **Presentazione della domanda**

1. La domanda di partecipazione al concorso, compilata secondo il modello predisposto da ciascuna scuola, dovrà essere presentata presso la segreteria dei corsi di studio di giurisprudenza dell'ateneo sede della scuola di specializzazione per la quale si concorre, entro la data di **lunedì 11 ottobre 2021**. Può essere presentata domanda di partecipazione con riserva ove il candidato non sia in possesso del titolo accademico prescritto nel predetto termine, ma lo consegua comunque in data anteriore alla prova d'esame. Alla domanda di partecipazione i candidati devono allegare la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della tassa a tal fine stabilita dalla competente università.
2. Per l'ammissione al concorso dei candidati di cittadinanza straniera si applicano le norme vigenti in materia.
3. È facoltà dell'ateneo disporre l'esclusione dei candidati dal concorso in qualsiasi fase del procedimento concorsuale, con motivato provvedimento del direttore amministrativo.

### **Art. 4**

#### **Prova d'esame**

1. La prova di esame è unica a livello nazionale e consiste nella soluzione di cinquanta quesiti a risposta multipla, su argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e procedura penale. La prova d'esame è volta a verificare la conoscenza dei principi, degli istituti e delle tecniche giuridiche riguardanti le materie innanzi indicate. I quesiti sono segreti e ne è vietata la divulgazione. È altresì vietata l'introduzione nell'aula di telefoni portatili e di altri strumenti di riproduzione e comunicazione di testi sotto qualsiasi forma.
2. Il tempo massimo a disposizione dei candidati per l'espletamento della prova è di novanta minuti.
3. Durante la prova non è ammessa la consultazione di testi e di codici commentati e annotati con la giurisprudenza.

### **Art. 5**

#### **Commissione giudicatrice**



## *Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

1. Con decreto rettorale è costituita, presso ciascuno degli atenei di cui all'allegato 1, una Commissione giudicatrice del concorso, composta da due professori universitari di ruolo in materie giuridiche, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio e presieduta dal componente avente maggiore anzianità di ruolo ovvero, a parità di anzianità di ruolo, dal più anziano di età.
2. La Commissione è incaricata di assicurare la regolarità dell'espletamento delle prove di esame, ivi compresa la consegna e il ritiro degli elaborati, nonché la verbalizzazione. La Commissione valuta la prova d'esame, il curriculum degli studi universitari e il voto di laurea, secondo i criteri di cui all'allegato 2, e provvede inoltre a definire la graduatoria dei candidati ai sensi dell'articolo 5.
3. Con lo stesso decreto è nominato un apposito comitato di vigilanza ed il responsabile del procedimento.
4. Il giorno dello svolgimento della prova, alle ore 10.00, la Commissione giudicatrice costituita presso la facoltà di giurisprudenza di "Sapienza" Università di Roma, previo controllo dell'integrità dei plichi contenenti le prove d'esame, invita uno dei candidati presenti ad estrarre a sorte una delle tre buste contenenti le prove d'esame ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537.
5. Il numero che contrassegna la prova d'esame sorteggiata è comunicato, per via telematica, ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo ai fini dell'immediato espletamento della prova di esame. La consegna degli elaborati è effettuata contestualmente a tutti i candidati presenti nella sede di esame. Il tempo a disposizione decorre dal momento in cui la Commissione autorizza l'apertura delle buste contenenti i questionari. È in ogni caso disposta l'esclusione dalla prova del candidato che abbia aperto il plico contenente il questionario prima dell'autorizzazione della commissione.
6. Per la stampa, la predisposizione dei plichi contenenti le singole prove di ammissione, nonché per l'analisi e l'accertamento dei risultati, il Ministero dell'università e della ricerca si avvale del CINECA.
7. Dal venerdì 5 novembre a martedì 9 novembre 2021 i responsabili del procedimento di ciascuna sede, o loro delegati, provvedono a ritirare gli elaborati presso il Consorzio interuniversitario CINECA, al quale inoltrano, anche per via telematica, i moduli risposte compilati dai candidati successivamente all'espletamento della prova d'esame per la loro correzione.
8. L'esito della correzione degli elaborati è comunicato dal CINECA stesso ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo ai fini della valutazione di cui all'art. 6 da parte della Commissione giudicatrice.

### **Art. 6**

#### **Valutazione della prova e dei titoli**

1. Ai fini della compilazione della graduatoria in relazione ai posti disponibili, la Commissione giudicatrice di cui all'articolo 4 ha a disposizione, per ciascun candidato, sessanta punti, dei quali cinquanta per la valutazione della prova d'esame, cinque per la valutazione del *curriculum* e cinque per il voto di laurea.
2. La valutazione del *curriculum* e del voto di laurea avviene secondo i criteri stabiliti nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.



## *Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

### **Art. 7**

#### Ammissione alla scuola di specializzazione

1. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata dalla Commissione giudicatrice di cui all'articolo 4 sulla base del punteggio complessivo riportato.
2. A parità di punteggio è ammesso il candidato più giovane d'età.
3. Coloro che hanno sostenuto la prova di esame presso una delle sedi indicate nell'allegato 1, collocandosi in soprannumero, possono chiedere l'iscrizione alla scuola presso una qualunque università che non ha ricoperto i posti risultanti dal predetto allegato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'  
E DELLA RICERCA  
*Prof.ssa Maria Cristina Messa*

IL MINISTRO  
DELLA GIUSTIZIA  
*Prof.ssa Marta Cartabia*



Digitally signed by MESSA  
MARIA CRISTINA  
C=IT  
O=MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE



Marta Maria  
Carla  
Cartabia  
06.09.2021  
12:18:59  
GMT+02:00



*Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

**ALLEGATO 1**

**SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI**

<b>ATENEI</b>	<b>NUMERO DEI LAUREATI DA AMMETTERE</b>
BARI	105
BOLOGNA	160
BRESCIA	60
CAGLIARI	85
CALABRIA(1)	40
CAMPOBASSO	20
CATANIA	90
CATANZARO	120
ENNA UNIVERSITA' KORE	30
FIRENZE	95
GENOVA	80
LECCE	80
MACERATA (2)	45
MESSINA	90
MILANO (3)	150
MILANO CATTOLICA	80
NAPOLI FEDERICO II	290
NAPOLI II UNIVERSITA'	80
NAPOLI SUOR ORSOLA BENINCASA	40
NAPOLI UNIVERSITÀ PARTHENOPE	20
PADOVA (4)	85
PALERMO	90
PARMA	70
PAVIA (5)	75
PERUGIA	80
PISA	85
REGGIO CALABRIA	85
ROMA LA SAPIENZA	280
ROMA TOR VERGATA	100
ROMA TRE	120
ROMA LUMSA	80
ROMA UNIV. TELEM. MARCONI	90
ROMA UNIV. TELEM. UNICUSANO	55
ROMA PEGASO (6)	65
SALERNO	100
SASSARI	55



*Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

SIENA	30
TERAMO	50
TORINO	120
TRENTO E VERONA (7)	75
TUSCIA E LINK CAMPUS UNIVERSITY (8)	20
URBINO	30
<b>TOTALE</b>	<b>3.600</b>

**NOTE**

- (1) La Scuola dell'Università della Calabria è istituita in convenzione con l'Università del Salento.
- (2) La Scuola di Macerata è istituita in convenzione con l'Università di Camerino.
- (3) La Scuola dell'Università di Milano è istituita in convenzione con l'Università di Milano-Bicocca e con l'università dell'Insubria.
- (4) La Scuola dell'Università di Padova è istituita in convenzione con l'Università di Ferrara, Trieste e Venezia Ca'Foscari.
- (5) La Scuola dell'Università di Pavia è istituita in convenzione con l'Università Bocconi di Milano.
- (6) La Scuola dell'Università Telematica Pegaso è istituita in convenzione con l'Università Telematica "Universitas Mercatorum".
- (7) La Scuola di Trento e Verona è istituita in convenzione tra i due atenei con alternanza biennale della sede amministrativa.
- (8) La Scuola dell'Università della Tuscia e della Link Campus University è istituita in convenzione tra i due atenei con alternanza biennale della sede amministrativa.





*Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

**ALLEGATO 2**

**CRITERI DI VALUTAZIONE PER L'ACCESSO ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI**

**A) Laureati secondo l'ordinamento previgente al d.m. 509/1999**

**VALUTAZIONE DEL CURRICULUM (Massimo 5 punti)**

Laurea conseguita entro 5 anni accademici	1 punto
Laurea conseguita oltre 5 anni accademici	0 punti

**media curriculare:**

30/30	4 punti
29/30	3 punti
28/30	2 punti
27/30	1 punto

**VALUTAZIONE DEL VOTO DI LAUREA (Massimo 5 punti)**

110/110 e lode	5 punti
110-109/110	4 punti
108-107/110	3 punti
106-105/110	2 punti
104-102/110	1 punto

**B) Laureati secondo l'ordinamento didattico adottato ai sensi del regolamento di cui al D.M. 509/1999 e al D.M. 270/2004**

**VALUTAZIONE DEL CURRICULUM (Massimo 5 punti)**

Laurea conseguita entro 6 anni accademici	1 punto
Laurea conseguita oltre 6 anni accademici	0 punti

**media curriculare (calcolata tenendo conto dei voti ottenuti nel corso del biennio per il conseguimento della laurea specialistica):**

30/30	4 punti
29/30	3 punti



*Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

28/30            2 punti  
27/30            1 punto

**VALUTAZIONE DEL VOTO DI LAUREA (ottenuto per il conseguimento della laurea specialistica o magistrale - Massimo 5 punti)**

110/110 e lode    5 punti  
110-109/110    4 punti  
108-107/110    3 punti  
106-105/110    2 punti  
104-102/110    1 punto